

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 800-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARTINELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIMONI, DE LUCA, CAROLI, PERRINO, VERRASTRO, COLLELLA, ZANNINI, BALDINI, PICCOLO, BURTULO e BARTOLOMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1970

Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali
in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Anche il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri avente per oggetto: « Riordinamento del ruolo speciale transitorio in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza », sul quale siamo chiamati a deliberare, si configura, analogamente a molti altri approvati in precedenza, come atto avente più aspetto amministrativo che non legislativo, in quanto si tratta di un provvedimento che riguarda un numero limitato di beneficiari, cioè alcuni ufficiali della Guardia di finanza inseriti in un ruolo speciale transitorio. Tale ruolo costituisce uno di quei residui che le vicende del secondo conflitto mondiale hanno lasciato in tutti i corpi armati dello Stato ed il cui riassorbimento nell'ordinamento generale ha presentato sempre notevoli difficoltà, al punto che taluni di essi ancora oggi fanno sentire il loro effetto.

Le origini storiche di questo ruolo transitorio, creato con la legge 5 agosto 1962, n. 1209, proprio al fine di eliminare una sperequazione di trattamento tra un piccolo gruppo di ufficiali e tutto il restante personale di comando della Guardia di finanza, ripropongono oggi l'esigenza di eliminare un'altra, successiva sperequazione creatasi negli ultimi anni proprio a danno della stessa categoria di ufficiali, che, nello stesso periodo, ha visto ulteriormente ridotta la propria consistenza numerica, scesa a soltanto 18 unità.

Occorre sgombrare subito il campo dalle obiezioni di principio che si collegano con la necessità di una visione globale, con la inopportunità di procedere ad una legislazione di aspetto settoriale, e con l'esigenza, quindi, di rinviare la soluzione anche di singoli e limitati problemi alla riforma generale del pubblico impiego. Lungi dal voler contestare la validità di tale impostazione, il relatore non può che richiamare l'attenzione sull'esigenza della concretezza e della tempestività. Non si può, infatti, consentire che si protraggano nel tempo incresciose situazioni di ingiustizia e di trattamento differenziato di casi analoghi soltanto perchè una

soluzione globale presenterebbe sicuramente caratteri di maggior razionalità.

Esaminando dettagliatamente il contenuto del disegno di legge, esso prevede:

a) la promozione a scelta al grado di colonnello, per quattro unità con il ricambio annuo di una unità; attualmente il grado di colonnello è escluso per il ruolo speciale transitorio;

b) l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, che prevede la non applicabilità agli ufficiali del ruolo speciale transitorio delle disposizioni di « avanzamento normalizzato »;

c) un aumento dei limiti di età per il collocamento a riposo per i tenenti colonnelli ed i maggiori (rispettivamente di due e un anno), provenienti dal ruolo speciale;

d) la modificazione, conseguente alle innovazioni sopraindicate, della tabella allegata alla legge 5 agosto 1962, n. 1209;

e) la determinazione di un periodo minimo di tre anni per poter concorrere all'avanzamento al grado di colonnello nonchè le modalità per la prima applicazione della legge a chi abbia già maturato i tre anni di permanenza al grado inferiore;

f) la promozione al grado superiore a decorrere dal giorno antecedente alla cessazione dal servizio per limiti di età ed il successivo collocamento in posizione ausiliaria per gli ufficiali che, ritenuti idonei almeno una volta, debbano essere congedati per limiti di età.

Questo meccanismo, previsto dai proponenti del disegno di legge, richiede alcune modificazioni, come la soppressione del riferimento all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, in quanto col disegno di legge all'esame non si procede in realtà ad una estensione delle disposizioni sull'« avanzamento normalizzato », e la modifica del sistema dell'articolo 5, al fine di evitare sperequazioni all'interno del ruolo speciale transitorio nel quale sono compresi gli ufficiali. Ciò nondimeno, il provvedimento appare meritevole di approvazione, oltre che per i motivi esposti all'inizio, anche per il fatto che esso aveva

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

già superato favorevolmente l'esame della 5^a Commissione del Senato nella decorsa legislatura, la cui fine sopravvenne poi ad interrompere l'iter di approvazione. Per quanto riguarda infine l'onere finanziario esso è limitatissimo e trova facilmente copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio. Sot-

to questo profilo, occorre soltanto modificare la decorrenza dell'onere medesimo impuntandola all'esercizio 1970, anzichè al 1969.

Non mi resta quindi, onorevoli senatori, che invitarvi ad approvare il disegno di legge.

MARTINELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è abrogato per la parte che riguarda gli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209.

Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209, sono i seguenti:

Colonnello	anni 60
Tenente colonnello	» 60
Maggiore	» 58
Capitano	» 54

Art. 4.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza del ruolo speciale transitorio che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore con giudizio di idoneità e che non possono conseguire altra valutazione perchè raggiunti dai limiti di età, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria.

Art. 6.

Al maggior onere di lire 4.000.000 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1192 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969 e corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento	Requisiti richiesti		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
		Periodo minimo di comando	Permanenza minima nel grado			
Colonnello . . .	—	—	—	4	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	3 anni	18	1 (1)	Tutti gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1209
Maggiore	anzianità	—	4 anni			
Capitano	anzianità	1 anno di comando di compagnia o comando equipollente	6 anni	1	—	

(1) In prima applicazione della legge le promozioni sono quattro, a ripianamento dell'organico. Negli anni successivi, per gli ufficiali che hanno già maturato il periodo di permanenza minima nel grado, le promozioni avranno decorrenza dal 1° gennaio.